

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2211 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

**che modifica l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 40, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, applicabili nel territorio dell'Unione.
- (2) Il diritto dell'Unione, compreso il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è applicabile al e nel Regno Unito durante un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 126 e l'articolo 127, paragrafo 1.
- (3) In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i tuberi della specie *Solanum* L. e i relativi ibridi, esclusi quelli di cui alle voci 15 e 16 dell'allegato VI di tale regolamento (le «piante specificate»), possono essere introdotti nell'Unione dai paesi terzi elencati alla voce 17, quarta colonna, di tale allegato.
- (4) In vista della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di essere riconosciuto indenne dall'organismo nocivo specificato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) La direttiva 93/85/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce i provvedimenti da adottare negli Stati membri per combattere, tra gli altri, il marciume anulare della patata provocato dall'agente patogeno *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann et Kottho) Nouioui *et al.*
- (6) Conformemente all'articolo 2 della direttiva 93/85/CEE, il Regno Unito ha effettuato indagini annuali i cui risultati dimostrano che negli ultimi tre anni il suo territorio è stato indenne dall'organismo nocivo specificato. I risultati di tali indagini sono stati notificati nel 2020 alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (7) Non è stata inoltre registrata alcuna intercettazione dell'organismo nocivo specificato durante lo spostamento delle piante specificate all'interno del Regno Unito o da tale paese verso l'Unione.
- (8) Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione di recepimento della direttiva 93/85/CEE non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (9) Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato VI, voce 17, quarta colonna, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

